

4. I sistemi elettorali. Il procedimento elettorale. Ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento

Il **sistema elettorale** consiste nel complesso di disposizioni che regolamentano il procedimento elettorale: qualsiasi istituzione il cui rinnovo abbia luogo mediante il ricorso ad un'elezione si affida, infatti, a uno specifico sistema elettorale, dimodoché – in seno al nostro ordinamento – si avranno sistemi diversi, a seconda che si debbano tenere le elezioni cc.dd. politiche (di Camera e Senato) oppure quelle amministrative (delle Regioni e dei Comuni).

I sistemi elettorali, a loro volta, contengono al proprio interno la **formula elettorale**, ossia il criterio aritmetico di conversione dei voti espressi in seggi da assegnare.

Tradizionalmente, i sistemi elettorali si distinguono in:

- a) **maggioritari**, ove il seggio venga assegnato al candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti; quest'ultima, più precisamente, potrà essere di tipo qualificato, oppure assoluta o semplice; il sistema maggioritario è solitamente adottato in collegi **uninominali**, in cui uno soltanto è il seggio conteso fra i candidati; il sistema maggioritario esprime un'inevitabile attitudine a propiziare la formazione di stabili maggioranze di governo, ma non favorisce un'adeguata corrispondenza tra la composizione politica dell'organo eletto e le tendenze espresse dall'elettorato, non riuscendo a cogliere l'articolazione interna di quest'ultimo: ciò, in conseguenza della circostanza per la quale una parte consistente di voti espressi dal corpo elettorale (*recte*: da una data frazione di esso) saranno destinati alla dispersione, poiché risultati insufficienti al conseguimento della maggioranza necessaria all'assegnazione del seggio; l'assemblea eletta con metodo maggioritario, infatti, non sarà pienamente rappresentativa di quei cittadini i quali, con il proprio voto, abbiano espresso un orientamento politico palesatosi minoritario nel Paese;
- b) **proporzionali**, qualora attribuiscono i seggi in misura proporzionale ai voti riportati da ciascun candidato (o formazione politica) partecipanti alla competizione elettorale; il sistema di tipo proporzionale garantisce la piena rappresentatività dell'istituzione eletta, instaurando una correlazione politica biunivoca tra gli eletti e gli elettori, risultando l'orientamento di questi ultimi (tanto maggioritario quanto minoritario) tradotto pressoché pedissequamente nella composizione dell'organo elettivo; esso si addice principalmente ai collegi **plurinominali**; d'altra parte, alla rappresentatività dei consessi elettivi così rinnovati fa da contraltare la frammentazione della loro composizione politica, che rende spesso ardua la formazione di Governi, e la loro permanenza in carica.

Il rinnovo delle Assemblee di Camera e Senato è oggi affidato a due testi legislativi distinti (il d.lgs. 533/1993 e il d.p.r. 361/1957), emendati dalla l. 270/2005, cui si deve la reintroduzione di un sistema proporzionale, che il

referendum del 18 aprile 1993 aveva abrogato. Il meccanismo proporzionale, ad ogni modo, non è assoluto, essendo corretto da soglie di sbarramento, il cui mancato raggiungimento preclude alla formazione politica di concorrere alla ripartizione dei seggi. Particolarmente discusso è il metodo delle “liste bloccate”, che preclude all’elettore la formulazione di una preferenza nominativa nei riguardi di un determinato candidato, consentendogli esclusivamente l’espressione di un voto indirizzato al partito cui il medesimo appartiene.

Non partecipano alla ripartizione dei seggi i partiti o le coalizioni che non abbiano riportato almeno il 4% dei voti validi espressi; al Senato l’assegnazione del premio di maggioranza avviene su base regionale.

Di capitale importanza, a questo proposito, è risultata la sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, la quale – dopo aver superato le obiezioni d’irrelevanza della questione sollevata dalla Corte di Cassazione – ha dichiarato la legge elettorale vigente costituzionalmente illegittima, in ragione della previsione – in essa contenuta – di un premio di maggioranza regolato da «una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.», nonché di un sistema di liste bloccate in cui «manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione», e comunque tale da non apparire «comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero di candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)».

Pur essendo la disciplina elettorale risultante dalla sentenza della Consulta comunque autoapplicativa e completa, non potendosi pregiudicare nemmeno per un breve lasso di tempo la possibilità di valida indizione e celebrazione delle elezioni di rinnovo di una Camera del Parlamento, il legislatore ha ritenuto, tuttavia, di avviare un animato dibattito parlamentare (e partitico) in merito all’approvazione di una legge elettorale sensibilmente diversa dalla precedente.

Con la l. 52/2015 (c.d. *italicum*, la quale avrebbe dovuto applicarsi soltanto all’elezione della Camera dei Deputati, sul presupposto dell’imminente entrata in vigore della riforma costituzionale poi respinta dal referendum confermativo, e per effetto della quale il Senato avrebbe cessato di configurarsi come organo eletto a suffragio universale e diretto) era stato definito un nuovo sistema, fondato sulla ripartizione del territorio nazionale in cento collegi plurinominali, suddivisi in venti circoscrizioni elettorali coincidenti con le Regioni italiane. La legge istituiva un sistema elettorale a doppio turno, in funzione dell’attribuzione di un premio di maggioranza alla lista che avesse ot-

tenuto almeno il quaranta per cento dei suffragi validamente espressi: laddove al primo turno la predetta percentuale non fosse stata raggiunta, sarebbe stato indetto il secondo turno di votazioni, cui avrebbero partecipato esclusivamente le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, mentre sarebbero state ammesse alla ripartizione dei seggi della Camera le liste che, su base nazionale, avessero conseguito quantomeno il 3 per cento dei voti validi.

In punto d'indicazione di una preferenza nominativa da parte dell'elettore, la proposta si caratterizzava per un meccanismo ibrido, in cui all'elezione "bloccata" dei capolista si sarebbe accompagnata la possibilità di esprimere un numero massimo di due preferenze di sesso diverso. Quest'ultima specifica opzione, relativa alla rappresentanza di genere, si sarebbe tradotta anche nell'obbligo di inserimento in lista di soggetti in ordine alternato di sesso.

Era, infine, prevista la possibilità che gli italiani temporaneamente all'estero, per motivi di studio, di lavoro o di salute, partecipassero alla votazione per corrispondenza, concorrendo ad eleggere i propri rappresentanti nella circoscrizione estera.

Con sentenza 35/2017, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del c.d. *italicum*, limitatamente alla previsione del turno di ballottaggio, e della possibilità, concessa dalla legge 52/2015 a ciascun candidato risultato eletto in più collegi, di scegliere a propria discrezione a quale, fra i collegi plurinominali in questione, riferire la propria elezione.

A seguito della pronuncia appena richiamata, il Parlamento ha approvato la nuova disciplina elettorale, valevole tanto per la Camera quanto per il Senato, con l. 165/2017.

La nuova normativa elettorale, la quale ripartisce il territorio nazionale in circoscrizioni e collegi, si caratterizza per un impianto di tipo misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale: il primo criterio troverà applicazione nei collegi uninominali, in cui risulterà eletto il candidato destinatario della maggioranza dei voti validi (analogamente al meccanismo elettorale anglosassone del *first-past-the-post*), mentre il secondo regolerà la conversione dei voti in seggi relativamente ai collegi plurinominali, in cui potranno competere all'ottenimento di seggi parlamentari le liste (o le coalizioni di liste) che abbiano ottenuto voti in misura maggiore delle previste soglie di sbarramento (in sintesi pari, sia per la Camera sia per il Senato, al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste non coalizzate).

Nessun candidato può presentarsi in più di cinque collegi plurinominali, ovvero in più di un singolo collegio uninominale: nelle singole liste, la rappresentanza di genere è tutelata mediante l'inserimento alternato di candidati di sesso diverso, fermo il divieto che ciascun genere sia rappresentato in misura superiore al 60%.

Essendo vietato il voto disgiunto, l'elettore potrà limitarsi a esprimere la propria preferenza nei confronti di un candidato del collegio uninominale (nel qual caso il voto così assegnato si trasmetterà anche alla lista di appartenenza

del medesimo, e all'eventuale coalizione di afferenza della lista medesima), ma potrà anche decidere di sostenere la lista impersonalmente, o la coalizione cui essa eventualmente appartenga (in tal caso votando indirettamente il candidato uninominale associato alla lista, o espresso dalla coalizione, verso cui l'elettore abbia manifestato la propria preferenza).

Il procedimento elettorale relativo alla rinnovazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è inaugurato dall'indizione presidenziale dei comizi elettorali e prosegue lungo le seguenti fasi:

- a) **presentazione delle candidature:** i partiti politici depositano la lista dei propri candidati, il simbolo con cui intendono essere identificati, il proprio programma elettorale e l'indicazione della persona che intendono designare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; in particolare, quest'ultima figurerà anche sulla scheda elettorale consegnata al votante il giorno delle elezioni, secondo una prassi che induce alla formulazione di non poche riserve, in ordine alla sua compatibilità con i principi fondamentali del parlamentarismo;
- b) **conduzione della campagna elettorale:** i candidati si manifestano pubblicamente all'elettorato, attraverso dibattiti, comizi e confronti, anche attraverso il ricorso – oramai sistematico e irrinunciabile – ai mezzi di comunicazione di massa; quanto a quest'ultima eventualità, un ruolo di primissimo piano è svolto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, cui spetta il compito di disciplinare l'accesso agli strumenti d'informazione e la propaganda politica ivi esplicita;
- c) **espletamento delle operazioni di voto:** esse hanno inizio con la costituzione degli uffici elettorali di sezione – operata in seno a ciascuno dei Comuni di cui si compone la Repubblica: detti uffici sono composti da un presidente, da quattro scrutatori e da un segretario e prosegue con lo svolgimento della votazione – solitamente organizzata nei giorni di domenica e di lunedì – mediante espressione del voto su apposite schede, riproduttive delle liste delle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale; la qualità di elettore è attestata dall'esibizione di una tessera elettorale rilasciata dal Comune di residenza del votante, il quale si presenterà al “seggio elettorale” munito della stessa e di un valido documento di riconoscimento;
- d) **scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti:** ultimate le operazioni di raccolta dei suffragi, questi sono conteggiati e registrati; alla ripartizione dei seggi giovano soltanto i voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche o nulle, ancorché riposte nell'urna elettorale. Agli uffici elettorali comunali sono restituite tutte le schede impiegate nelle operazioni di voto, in uno al verbale che documenta lo scrutinio di esse;
- e) **controllo delle operazioni di voto:** compete alla Giunta per le elezioni presso la Camera dei Deputati e alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari presso il Senato della Repubblica, che vi provvedono verificando i titoli di ammissione dei membri del Parlamento, le eventuali cause

sopravvenute d'incompatibilità e ineleggibilità e la sussistenza di ipotetiche irregolarità nella procedura di voto, di cui danno compito all'Assemblea della Camera di appartenenza; la prima fase del controllo – ossia il giudizio di **delibazione** – è destinata, pertanto, a concludersi alternativamente, a seconda che l'organo deputato a provvedervi (*id est*: la Giunta all'uopo costituita in seno a ciascun ramo del Parlamento) escluda l'esistenza di ragioni ostative alla proclamazione dell'eletto, ovvero ne individui alcuna: in siffatta eventualità, il procedimento di verifica prosegue in una **fase contenziosa**, nel corso della quale – in contraddittorio con l'interessato – la Giunta può insistere nel riscontro del vizio rilevato, oppure – *re melius perpensa* – persuadersi delle osservazioni difensive del candidato, convalidandone definitivamente l'elezione; nel primo caso, l'ultimativa statuizione in ordine alla convalida dell'elezione spetta all'Assemblea; il giudizio di convalida realizza una tipica interferenza funzionale, preordinata alla preservazione dell'indipendenza delle Camere, in confronto degli altri poteri dello Stato (e segnatamente del potere giudiziario): esso, infatti, implica l'esplicazione – da parte delle Camere – di una funzione materialmente giurisdizionale; quanto alla titolarità dei requisiti per l'elezione presso i Consigli comunali, provinciali e regionali, invece, la cognizione spetta al Tribunale ordinario, mentre compete al giudice amministrativo per quanto concerne i ricorsi in punto di procedimento elettorale, osservato per il rinnovo dei predetti organi elettivi non statali.

In merito alla disciplina riguardante l'elezione dei membri del Parlamento, occorre distinguere tra:

- a) **diritto di elettorato**: principale manifestazione giuridica della relazione intercorrente tra cittadino e Stato (di cui il primo possiede la cittadinanza), esso integra gli estremi di un diritto pubblico soggettivo, che compete a tutti i maggiorenni (salvo quanto già affermato sopra) e si realizza mediante l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; esso abilita il suo titolare a votare (elettorato attivo) e ad essere votato (elettorato passivo), ma può essere sottratto all'interessato – giusta il disposto dell'art. 48 Cost. – qualora costui venga attinto da sentenza di condanna comportante l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ex art 2, l c., d.p.r. 223/1967; la Corte europea dei diritti dell'Uomo, a tal proposito, ha affermato (con sentenza del 18 gennaio 2011) la compatibilità tra la Convenzione di Strasburgo e la disciplina italiana in materia di godimento e perdita del diritto di elettorato attivo;
- b) **ineleggibilità**: essa consiste in una situazione di temporanea inaccessibilità ad alcune cariche, disposta nei riguardi di soggetti appartenenti a determinate categorie, per ragioni d'opportunità istituzionale e mantenimento delle condizioni d'imparzialità necessarie al pieno svolgimento della propria funzione; concerne i magistrati, i vertici delle forze armate, i diplomatici, i prefetti, i sindaci di città con più di 20.000 abitanti, i magistrati (di uffici

- giudiziari di merito), limitatamente alla propria circoscrizione, i giudici della Corte costituzionale, i concessionari pubblici;
- c) **incompatibilità**: implica la necessaria opzione dell'eletto in favore di una determinata carica, qualora il medesimo sia in condizioni tali da ricoprirne più d'una, e queste non siano considerate legislativamente cumulabili; sono incompatibili le cariche di senatore e deputato, di membro del Parlamento e Presidente della Repubblica o componente del Consiglio superiore della Magistratura, di parlamentare e sindaco, revisore, liquidatore, presidente o amministratore di società, associazioni o enti ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria;
- d) **incandidabilità**: consiste nel divieto di presentare la propria candidatura, che investe soggetti resi destinatari di sentenze irrevocabili di condanna per delitti di particolare gravità: il d.lgs. 235/2012, da ultimo, ha introdotto significative disposizioni sull'incandidabilità "alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, [...] alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e [su] di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane; il predetto decreto, tuttavia, pur rispondendo al lodevole intento di rimediare al diffuso senso di sfiducia popolare nei confronti dei titolari di cariche pubbliche, ha da subito mostrato alcune criticità, le cui conseguenze potranno essere in occasione delle prossime tornate elettorali.

5. Le garanzie dei membri del Parlamento: funzione e contenuto. Il divieto di mandato imperativo

In un sistema improntato alla centralità dell'istituzione parlamentare, quale luogo deputato alla rappresentanza degli interessi generali e alla loro reciproca composizione, i membri delle Camere devono necessariamente godere di alcune prerogative, che assicurino il sereno svolgimento del mandato rappresentativo.

Ai sensi dell'art. 68 Cost., i deputati e i senatori:

- a) **sono irresponsabili dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio della funzione**: in tal modo, l'ordinamento preserva la libertà di giudizio del parlamentare, che si esplica tanto nel momento più significativo della sua partecipazione ai lavori parlamentari (il voto, appunto), quanto nel generale intervento del parlamentare in seno al dibattito politico, vertere su di un determinato argomento, fatto oggetto del confronto democratico; qualora il deputato o il senatore potesse essere chiamato a rendere conto del proprio orientamento – manifestato in sede deliberativa, ovvero

in occasione di pubbliche prese di posizione concernenti tematiche di attualità – verrebbe irrimediabilmente meno l'indipendenza del medesimo nell'adempimento del proprio mandato rappresentativo, condotto a beneficio dell'intera nazione (giusta il disposto dell'art. 67 Cost.); a tal proposito, mentre l'applicazione della descritta guarentigia ai voti formulati dal parlamentare non risulta particolarmente problematica, meno scontata è la determinazione dell'estensione di essa a tutte le ipotesi in cui il parlamentare affermi alcunché, avuto precipuamente riguardo ai casi in cui le affermazioni di lui si ritorcano in danno dell'onorabilità di un terzo; poiché, infatti, un'indiscriminata libertà di critica trasmoderebbe in odioso privilegio – come tale, scarsamente giustificabile sul piano della sua ineluttabilità, quanto al corretto svolgimento della funzione rappresentativa – del membro del Parlamento, che si accinga a rendere noto il proprio pensiero, quest'ultimo non può comunque prescindere dall'osservanza di alcuni canoni di contenenza, tali da rendere la sua irresponsabilità compatibile con la tutela della dignità altrui; la Corte costituzionale, *in subiecta materia*, ha avuto modo di chiarire come l'atto divulgativo del parlamentare debba necessariamente attenersi all'esercizio della sua missione rappresentativa, dimodoché possa ravvisarsi, ai fini dell'applicazione dell'art. 68 Cost., un nesso funzionale tra l'esternazione formulata e l'incarico parlamentare ricevuto all'esito dell'investitura elettorale, altresì precisando che, in tal caso, l'immunità personale sussiste solamente ove sia riscontrato un collegamento tra la dichiarazione del deputato o del senatore e uno specifico atto riconducibile alla funzione parlamentare, ancorché compiuto al di fuori delle Camere, ma pur sempre in epoca antecedente alla dichiarazione (*ex multis*, Corte cost., sent. 344/2004);

- b) **non possono essere attinti da provvedimenti restrittivi, se non a determinate condizioni:** in particolare, a norma del predetto articolo della Costituzione, i membri del Parlamento non sono intercettabili (quando comunicano o conversano *inter presentes*), né assoggettabili a sequestro di corrispondenza, a perquisizioni domiciliari o personali, ovvero a forme di privazione della libertà personale, se non colti in flagranza di un reato per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio, o resi destinatari di sentenze irrevocabili di condanna; tale guarentigia è posta a presidio della libertà personale, di movimento e di comunicazione del parlamentare, posto al riparo da eventuali iniziative giudiziarie pretestuosamente finalizzate ad impedirne la piena esplicazione dell'incarico rappresentativo, piuttosto che da provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza e dalle forze dell'ordine, emanazione del potere esecutivo; in ogni caso, ove l'autorità giurisdizionale ritenga necessario procedere alla restrizione della libertà del parlamentare (tanto personale quanto comunicativa), può domandare alla Camera di appartenenza dell'interessato la relativa autorizzazione, la quale potrà essere da quest'ultima negata soltanto laddove essa ravvisi la natura persecutoria dell'avviato procedimento penale (riscontrando il c.d. "*fumus persecutio-*

nis”); all’esito di clamorosi abusi intervenuti negli anni ’90, l’autorizzazione non è più richiesta per l’instaurazione del procedimento, ma solo per il compimento di atti processuali lesivi delle predette libertà;

- c) **godono di un’indennità legislativamente stabilita**: a garanzia della disponibilità di mezzi materiali sufficienti ad assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni e la possibilità di dedicarsi a tempo pieno all’incarico parlamentare, senza la necessità di ricorrere ad alternative fonti di sostentamento, al deputato e al senatore è corrisposto un trattamento indennitario determinato con legge ordinaria; la sua previsione permette l’inveramento del principio democratico di pari accesso alla titolarità di pubblici incarichi, anche elettivi (art. 51, I c., Cost.), ma si è rivelata, negli ultimi tempi, decisamente sproporzionata (per eccesso) rispetto alle complessive esigenze economiche riconducibili alla serena esplicazione del mandato parlamentare, al punto da alimentare un acceso dibattito circa l’opportunità di un suo ridimensionamento.

La qualità di parlamentare cessa con la morte, le dimissioni, l’annullamento dell’elezione o la decadenza pronunciata per il riscontro di situazioni d’incompatibilità o il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

Di particolare rilevanza costituzionale è il c.d. **divieto di mandato imperativo**, che preserva l’indipendenza ideologica del Parlamentare, rappresentante dell’intera Nazione, e non già (o, più realisticamente, non principalmente) della collettività locale di cui sia espressione elettorale.

Il divieto in discorso si risolve nell’inammissibilità di ordini impartiti al membro del Parlamento quanto al contenuto degli atti da adottare od omettere, dei voti da formulare o meno, delle opinioni da manifestare o tacere: esso, pertanto, appare biunivocamente rivolto tanto ai partiti politici di appartenenza del parlamentare, la cui – pur comprensibile – disciplina interna non potrà risolversi in atteggiamenti ritorsivi o conculcativi della libertà del deputato o del senatore (fra i quali, ad esempio, la sistematica minaccia di mancata ricandidatura), quanto allo stesso parlamentare, che dovrà adoperarsi per preservare la propria indipendenza di giudizio, mantenendo ferma in se stesso la convinzione – invero non scontata – di dover rispondere all’intera Nazione (e solo a questa), piuttosto che al movimento politico di riferimento, e al gruppo parlamentare che, in seno alla Camera di appartenenza dell’interessato, ne rappresenta l’articolazione politica.

6. Le guarentigie delle Camere nella loro interezza

Abbiamo poc’anzi esaminato le garanzie che circondano la persona del parlamentare, ma queste non esauriscono il novero delle previsioni costituzionali poste a presidio dell’indipendente svolgimento della funzione parlamentare, cui giovano, infatti, anche le guarentigie delle Camere nel loro complesso. Più segnatamente, esse sono:

- a) l'**autonomia finanziaria**, consistente nell'autonoma determinazione di ciascun ramo del Parlamento in ordine alla dotazione finanziaria di cui disporre per l'espletamento dei propri compiti e l'adeguato andamento dei propri uffici interni;
- b) l'**immunità della sede**, la quale si risolve nel divieto – imposto alla forza pubblica – di accedere ai locali appartenenti ai due rami del Parlamento, se non previa sospensione dei lavori e invito del Presidente dell'Assemblea, a garanzia della non-ingerenza dell'esecutivo nell'esplicazione dell'attività parlamentare;
- c) **autonomia amministrativa e regolamentare**, per effetto della quale le Camere si dotano di uffici amministrativi e disciplinano da sé l'accesso ai rispettivi ruoli del personale, rimettendo ad organi interni (esplicanti una funzione materialmente giurisdizionale) la risoluzione dell'eventuale contenzioso giuslavoristico (c.d. **autodichia**, ossia giustizia domestica);
- d) **tutela penale**, assicurata dalla previsione di disposizioni incriminatrici dell'esercizio – da parte delle Camere – delle proprie funzioni e del vilipendio delle Camere medesime.